

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 9/2016

A Utilitalia

Prot. n. 9739 del 12/05/2016

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo alla valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro.*

Utilitalia ha avanzato istanza di interpello in merito alla “*valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro*”. In particolare l’istante chiede di sapere se, premesso che nei “*luoghi di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati, il datore di lavoro deve individuare tutti i pericoli e valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti a qualsiasi titolo nel sito contaminato e non impiegati nelle attività dirette di bonifica, includendo anche pericoli e rischi derivanti dalla contaminazione stessa del sito, il datore di lavoro possa utilizzare il metodo indicato nel Manuale operativo pubblicato dall’Inail “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” ai fini della valutazione e della gestione dei rischi da agenti chimici pericolosi presenti a qualsiasi titolo nei siti contaminati e non impiegati in dirette attività di bonifica*”.

Al riguardo va premesso che l’art. 2, co 1, lett. q), del d.lgs. n. 81/2008 definisce la valutazione dei rischi come “*valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza*”.

L’art. 28, co 1, del decreto in parola stabilisce l’obbligo che la valutazione dei rischi debba riguardare “*tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori*”.

L’art. 28, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro di indicare nel documento redatto a seguito della valutazione di cui all’art. 17, co 1, lett. a) del citato decreto, le “*misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati*”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il manuale operativo “il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” redatto dall’Inail nel 2014 propone una procedura utile per la **valutazione e gestione del rischio chimico** ponendo essenzialmente l’attenzione sugli aspetti legati alla **salute**, fermo restando l’obbligo di valutazione del

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 9/2016

rischio per la sicurezza. Atteso che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, la Commissione ritiene che l'utilizzo del manuale sopra indicato possa costituire un valido riferimento per la relativa valutazione dei rischi in tale tipologia di siti e soddisfi la previsione normativa.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(f.to Ing. Giuseppe PIEGARI)